CORTE DI CASSAZIONE

I sezione, 13 luglio 2007, n. 15678

La procedura di cui all'art. 69 del DLgs. 267/2000 è prevista solo per la ipotesi in cui una causa di ineleggibilità si verifichi successivamente all'elezione, nel qual caso, prima di ogni provvedimento, si concede al candidato eletto di formulare osservazioni e di provvedere eventualmente all'eliminazione della causa di ineleggibilità sopravvenuta.

Con ricorso depositato il 4 aprile 2006 il Sig. X impugnava dinanzi al Tribunale di … la Delib. 8 febbraio 2006, notificatagli il 10 febbraio e confermata il 1 marzo successivo, con la quale il consiglio comunale di … non aveva convalidato il suo subingresso, quale primo dei non eletti nella lista "Democrazia è Libertà - La Margherita", in luogo di un candidato eletto in occasione delle elezioni comunali svoltesi in … il 3-4 aprile 2005 e decaduto per aver accettato la carica di assessore comunale:
la mancata convalida era motivata dalla ineleggibilità del ricorrente per aver egli ricoperto la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune sino al gennaio 2006.
Resistevano all'impugnazione il Sig. Y, candidato chiamato a far parte del consiglio comunale nella sua qualità di primo dei non eletti dopo il Sig. X, e il Comune di ….
Con sentenza del 23 maggio 2006 il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava il C. eleggile alla carica di consigliere comunale.
Su gravame del Sig. Y, al quale prestava adesione il Comune di …, la Corte d'Appello di …, con sentenza del 6-19 settembre 2006, riformava la decisione impugnata e rigettava la domanda del Sig. X.
Osservava la Corte che il ricorso era inammissibile essendo stata tardivamente impugnata la Delib. 8 febbraio 2006, che aveva negato la convalida della elezione del Sig. X a consigliere comunale; tale Delib. notificata il 10 febbraio, era stata infatti impugnata con ricorso depositato il 30 aprile successivo, e cioè oltre il termine di trenta giorni prescritto dal D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82. Non poteva invocarsi nella specie l'adozione del procedimento di contestazione previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 69 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), poiché la causa di ineleggibilità era preesistente e non sopravvenuta ed avrebbe dovuto essere rimossa con le dimissioni del C. da comunicarsi entro la data di presentazione delle candidature, e neppure poteva attribuirsi rilevanza alla seconda Delib. 1 marzo successivo, trattandosi di delibera meramente confermativa della precedente.
La Corte affrontava, ad abundantiam, anche il merito dell'impugnazione ed affermava che il collegio dei revisori dei conti doveva essere presente per legge in ogni comune ed esercitava - contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice - un controllo sistematico e generalizzato, e cioè istituzionale, su tutti gli atti del comune che comportassero impegni di spesa e sulle attività attuative ad essi connesse, verificava i bilanci, aveva l'obbligo di denunciare alla Corte dei Conti le irregolarità riscontrate, effettuava le verifiche di cassa ed aveva ampi poteri di accesso agli atti, nonché poteri di verifica ed ispezione, com'era del resto confermato dallo statuto del Comune di ….
Osservava conclusivamente che l'incarico di revisore dei conti non poteva essere esercitato dai componenti degli organi degli enti locali e da coloro che avessero ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 236.
Omissis
Nessuna delle due censure in esame è meritevole di accoglimento poiché la volontà manifestata dall'Amministrazione di dar corso alla procedura di cui all'art. 69 cit., non incide sull'esclusione del diritto al subingresso in qualità di candidato primo dei non eletti fatto valere dal ricorrente, esclusione che deriva immediatamente dalla prima delibera di mancata convalida dell'elezione per un duplice ordine di ragioni.
Va considerato, innanzi tutto, che tale procedura è prevista per le ipotesi in cui una causa di ineleggibilità o di incompatibilità si verifichi successivamente all'elezione, nel qual caso, prima di ogni provvedimento al riguardo, si concede al candidato eletto di formulare osservazioni e di provvedere eventualmente all'eliminazione della causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta e, solo se egli non vi provveda nel termine di legge, il consiglio comunale lo dichiara decaduto. Nella specie, invece, la mancata convalida dell'elezione in surrogazione equivale a dichiarazione di ineleggibilità e pertanto la richiesta di osservazioni da parte del consiglio comunale non può priva re della sua definitività il provvedimento originario. Tale conclusione non muta se la nuova istruttoria venga intesa come preordinata ad un eventuale annullamento d'ufficio della prima delibera poiché questa, fino a quando non venga annullata, conserva tutta la sua efficacia, sulla quale non può spiegare alcun effetto una delibera confermativa, ancorché preceduta da una rinnovata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto della prima delibera, dal momento che una richiesta di osservazioni non può avere l'effetto di rendere meramente provvisorio il provvedimento di mancata convalida dell'elezione in surrogazione.
Omissis